

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

15.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1995

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TULLIO GRIMALDI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		Finocchiaro Fidelbo Anna (gruppo progressisti-federativo)	175, 176, 179 180, 182, 183, 184
Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-bis)	175	Ricciardi Edilberto, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	176, 178, 179 180, 181, 182, 183
Grimaldi Tullio, <i>Presidente</i>	175, 176, 177, 178 180, 181, 183, 184, 185, 186	Scermino Felice (gruppo progressisti-federativo)	181, 184
Anedda Gian Franco (gruppo alleanza nazionale), <i>Relatore</i>	175, 177, 178, 179 180, 181, 182, 183, 184, 185	Stajano Ernesto (gruppo misto)	176, 177
Bassi Lagostena Augusta (gruppo FLD)	184	ALLEGATO:	
Conti Carlo (gruppo lega nord)	178	Emendamenti riferiti agli articoli da 19 a 23 del disegno di legge n. 1901-bis	189

La seduta comincia alle 15,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Seguito della discussione del disegno di legge: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali (1901-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Ricordo che nella seduta di ieri è iniziata la discussione dell'articolo 19, il cui testo - assunto come testo base - è stato pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta del 26 settembre 1995.

Avverto che sono stati presentati ulteriori emendamenti riferiti all'articolo 19 del testo base rispetto a quelli già pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta di ieri, i quali - insieme con gli emendamenti riferiti agli articoli che saranno esaminati oggi - saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 19.8 e 19.9: quest'ultimo è volto a sopprimere le parole « da parte di persone fisiche e giuridiche » nella lettera e) dell'articolo 19, in quanto pleonastiche ed in coerenza con una modifica già introdotta all'articolo 12. Esprimo poi parere contrario sull'emendamento Grimaldi 19.7, tendente a sopprimere l'intera lettera.

Per quanto riguarda l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 19.3, mi sembra di poterlo definire di natura formale. Esso

propone di sopprimere le parole « il trattamento » alla lettera f) del comma 1; posso esprimere parere favorevole, ma credo si porrebbero problemi di coordinamento del testo dell'articolo in esame. Il punto infatti viene retto dalla frase: « La comunicazione e la diffusione (...) e, pertanto, nel complesso così suonerebbe: « La comunicazione e la diffusione (...) sono ammesse quando sono necessarie per la salvaguardia della vita ».

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Il riferimento al trattamento mi sembra pleonastico, non corretto, perché stiamo parlando soltanto di comunicazione e diffusione; il trattamento non riguarda unicamente comunicazione e diffusione, se non erro, quindi si tratterebbe di includere anche attività non previste nel comma 1. Si potrebbe dire: « quando sono necessarie ».

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Esprimo comunque parere favorevole sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 19.3.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento Stajano 19.4, perché indicare i gruppi creditizi è eccessivo; tale dizione diventa troppo ampia e assolutamente indeterminata. La stessa considerazione vale per l'espressione: « nell'esecuzione di obblighi contrattuali e precontrattuali », perché si tratta di comunicazione e di fusione di dati. Ciò che il presentatore ha paventato - e questa è la *ratio* dell'emendamento -, vale a dire che vi fossero difficoltà di trasmissione dei dati e, quindi, di comunicazione all'interno di società collegate, è agevolmente superato dal fatto che, nel momento in cui si effettua la comunicazione dell'esistenza del trattamento, si fornisce l'indicazione che i dati del tratta-

mento stesso vengono comunicati a determinate società collegate. Pertanto, si tratta sempre di un'unica comunicazione, che non dà eccessivo dispendio; si evitano, però, le incertezze e la dilatazione dei casi che l'emendamento propone.

Raccomando poi l'approvazione del mio emendamento 19.1 ed invito il presentatore a ritirare l'emendamento Conti 19.2, il cui contenuto potrebbe essere ricompreso in un ordine del giorno.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ho alcune perplessità di carattere anche letterale sull'emendamento 19.8 del relatore. La formulazione: « nell'ambito della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità e del diritto di cronaca, con i limiti a tutela del diritto alla riservatezza delle persone » non mi sembra molto chiara. Proporrei pertanto la seguente: « nell'ambito della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, fermi restando i limiti del diritto di cronaca ». Infatti, quali sono i limiti a tutela del diritto alla riservatezza? È come se si emanasse una norma « in bianco » da doversi poi riempire; al contrario, se la Commissione intende dire che devono essere rispettati i limiti del diritto di cronaca, allora a mio sommo avviso occorrerebbe adottare la formulazione che ho indicato.

ANNA FINOCCHIARIO FIDELBO. Probabilmente potremmo risolvere la perplessità manifestata dal sottosegretario Ricciardi facendo riferimento all'osservanza del codice deontologico promosso dal Garante perché, altrimenti, la norma sarebbe eccessivamente discrezionale.

ERNESTO STAJANO. Diventerebbe una norma deontologica.

ANNA FINOCCHIARIO FIDELBO. Inoltre, se mi è consentito, tornando al parere espresso dal relatore sul mio emendamento 19.3, che è di natura formale, la dizione: « quando è necessario » è altra cosa rispetto all'espressione: « quando sono necessarie ». Concettualmente ritengo che sa-

rebbe più corretta; non voglio fare una questione linguistica, però si tratta di due cose diverse. Non è detto che la comunicazione e la diffusione, in sé, siano in grado di salvare l'incolumità fisica di un soggetto, ma può essere necessario, a quei fini, diffondere o comunicare.

PRESIDENTE. Vorrei rilevare che il problema verteva sul bilanciamento di due diritti, quello di cronaca e quello alla riservatezza; il testo della lettera *d*) dell'articolo 19, comma 1, potrebbe quindi essere il seguente: « nell'ambito della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, fatti salvi i limiti a tutela del diritto di cronaca e di riservatezza della persona ». In tal modo, si recepirebbero i principi ormai consolidati della giurisprudenza della Corte di cassazione.

ERNESTO STAJANO. Non vorrei che in quest'ultima fase della discussione, necessariamente convulsa, andasse perduto il frutto della riflessione che era stata condotta nelle precedenti sedute su questo aspetto specifico.

L'emendamento 19.8 del relatore, da lui presentato in accordo con coloro che avevano presentato altri emendamenti relativi ad un altro articolo, tenta di conciliare due valori fondamentali. In particolare, il richiamo alla riservatezza nasceva dall'elaborazione giurisprudenziale portata avanti dalla Corte di cassazione proprio in riferimento ai limiti del diritto di cronaca. Quindi, ciò che in questa fase potrebbe sembrare un'indicazione parziale, monca ed imprecisa, si inverte con riferimento alla giurisprudenza elaborata dalla Cassazione sul punto.

Pertanto, non per affezione formale ma per contenuto sostanziale del disposto, non mi discosterei - se non accogliendo la proposta del presidente Grimaldi - dalla formulazione che era stata individuata di comune accordo.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei insistere sul fatto che questo concetto

della riservatezza mi sembra pleonastico ed insieme vuoto di contenuto. Mi chiedo infatti chi fissi i limiti della riservatezza medesima, se essi non si identificano con quelli che emergono dalle norme già fissate. Usare il termine « riservatezza » potrebbe indurre l'interprete a ritenere che in questo caso esso contenga qualcosa di più rispetto a quanto definito nelle norme che ho richiamato: è un grosso rischio.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Vorrei dire anzitutto che non sono d'accordo con il sottosegretario circa lo scarso significato del termine « riservatezza »; comunque, per superare il problema, la lettera d) potrebbe essere formulata nel modo seguente: « nell'ambito della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, fatti salvi i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza ». In questo modo la riservatezza sarebbe posta in relazione con il diritto di cronaca: preannuncio quindi una nuova formulazione in tal senso del mio emendamento 19.8.

PRESIDENTE. A mio avviso la sostanza non cambia; dobbiamo però tenere conto che la riservatezza in tanto assume rilevanza in quanto la notizia, il personaggio che ne è protagonista o i caratteri della stessa non facciano prevalere il diritto di cronaca. Ad esempio, se si diffonde un dato irrilevante rispetto alla notizia, si incide sul diritto alla riservatezza in modo non giustificato dall'esercizio del diritto di cronaca: questo è il senso dell'elaborazione giurisprudenziale. Mi pare quindi che la formulazione da me suggerita sia la migliore; comunque, anche quella proposta dal relatore può essere accettata.

ERNESTO STAJANO. Signor presidente, ritiro il mio emendamento 19.4, riconoscendo che i chiarimenti che ha fornito il relatore per quanto riguarda la lettera h) che esso proponeva di inserire sono soddisfacenti. Per quanto concerne invece la lettera g) di tale emendamento, non voglio ripetere quanto ho già esposto ieri; mi limito semplicemente - chiedendo un'ulteriore riflessione al relatore sul punto, e

non ritenendo del tutto soddisfacenti i chiarimenti da lui forniti - a suggerire che si potrebbe far riferimento ai gruppi costituiti da società controllate o collegate di cui all'articolo 2359 del codice civile. Sapevo che con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, n. 30 è stato istituito nel nostro codice il concetto di società controllata o collegata, definizione contenuta appunto nell'articolo 2359.

Voglio sottolineare che dobbiamo rendere possibile e più funzionale la comunicazione dei dati tra controllante e controllata e tra società collegate nell'ambito di gruppi di imprese e più accettabili le limitazioni poste mediante l'esclusione della loro applicazione ad imprese che svolgano una medesima attività o si trovino comunque ad essere legate da un meccanismo funzionale. Ciò mi sembra opportuno al fine di un miglior perseguimento dell'attività economica di aziende di questo tipo. Presento quindi l'emendamento 19.10, che si fa interprete di tale necessità.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Sono molto preoccupato per questo emendamento così come formulato. Ho infatti il timore che esso dia luogo a vie di fuga trasversali rispetto all'obiettivo che ci prefiggiamo di raggiungere con il disegno di legge in esame. Come dicevo poc'anzi, comprendo le ragioni che ne hanno suggerito la presentazione; però mi permetto di richiamare l'articolo 7, comma 4, lettera d), che abbiamo già approvato: « La notificazione contiene: (...) d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; », ciò significa che la società madre, capo della *holding*, nel momento in cui notificherà al Garante l'esistenza del trattamento indicherà anche l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati, risolvendo tutti i suoi problemi. Se, invece, introduciamo questa norma, corriamo il rischio, attraverso una ulteriore distinzione, di aprire maglie tali da perpetuare gli inconvenienti che cerchiamo di superare con il provvedimento.

Esprimo quindi parere contrario sull'emendamento Stajano 19.10, richiamando appunto l'articolo 7, comma 4, lettera d) del disegno di legge.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi riallaccio al parere espresso ieri circa la superfluità dell'indicazione, perché sulla base dell'articolo 19, comma 1, lettera e), oltre che dell'articolo 7, al quale si è opportunamente richiamato il relatore, la preoccupazione del presentatore dell'emendamento è superata.

CARLO CONTI. Faccio presente che io ero mosso dalla stessa preoccupazione del collega Stajano; credo, pertanto, che una volta ribadita dal relatore e dal Governo l'interpretazione autentica dell'intero sistema normativo, ci si possa considerare soddisfatti. Riterrei opportuno che ciò fosse ribadito in modo inequivoco, per quanto l'interpretazione non possa avere lo stesso significato della norma di legge: vorrei, però, che risultasse in maniera esplicita, dal resoconto dei lavori della Commissione, l'interpretazione fornita dal relatore e dal Governo affinché, se in futuro si dovesse aprire una controversia sul punto, si possa almeno fare richiamo ai lavori parlamentari.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Faccio presente all'onorevole Conti che queste dichiarazioni sono state ampiamente illustrate nel resoconto stenografico della seduta di ieri: ripeterle, quindi, sarebbe un fuor d'opera.

PRESIDENTE. Ritiro i miei emendamenti 19.5 e 19.6.

Avverto che il relatore ha presentato una nuova formulazione dell'emendamento 19.8.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta la nuova formulazione dell'emendamento 19.8 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 19.8 del relatore nella nuova formulazione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Grimaldi 19.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 19.9 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 19.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che l'emendamento Stajano 19.4 è stato ritirato.

Pongo quindi in votazione l'emendamento Stajano 19.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 19.1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Conti 19.2.

CARLO CONTI. Nella seduta di ieri avevo preannunciato la mia disponibilità al ritiro dell'emendamento 19.2 purché il Governo accogliesse un ordine del giorno che ne recepisce il contenuto, ordine del giorno che è stato predisposto. Ritiro dunque il mio emendamento 19.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo modificato dagli emendamenti approvati.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 20 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Signor presidente, la sostanza dell'emendamento 20.1 del Governo può essere accolta. Voglio tuttavia sottolineare che sarebbe più opportuno, anziché prevedere l'inserimento di un comma 4 nell'articolo 20, aggiungere le lettere g) ed h) all'articolo 19, riproducenti il contenuto delle lettere a) e b) dell'emendamento 20.1 del Go-

verno. Ciò potrebbe avvenire in sede di coordinamento formale del testo.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Vorrei far osservare che la soluzione proposta dal relatore non è attuabile. Infatti, l'articolo 19, al comma 1, prevede che la comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e di enti pubblici economici sono ammesse nei casi disciplinati dalle lettere contenute in tale articolo. Invece, le ipotesi previste nelle lettere a) e b) dell'emendamento 20.1 del Governo esulano da tale ambito. In particolare, la lettera b) fa riferimento ad attività dello Stato e non di privati o di enti pubblici economici.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Premetto che - in via generale - è opportuno, laddove nel provvedimento si fa riferimento ai dati anonimi, precisare meglio tale concetto usando la dizione « dati trattati in forma anonima ».

Le ipotesi di non necessità del consenso dell'interessato per la comunicazione a terzi di dati nei casi previsti dall'emendamento 20.1 del Governo rispecchiano esattamente la formulazione già adottata dal Comitato ristretto con riguardo al trattamento dei dati sensibili di cui all'articolo 22, inerenti alla salute ed alla vita sessuale.

Si è previsto in tale norma che i dati sensibili possano essere comunicati a terzi o con il consenso scritto dell'interessato, o quando sia necessario per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi oppure quando sia necessario per finalità di difesa dello Stato, di prevenzione o accertamento di illeciti o per l'irrogazione di sanzioni.

Vi sono quindi due ipotesi previste nell'emendamento 20.1 del Governo che legittimano in ogni caso - al di là del consenso dell'interessato - la comunicazione e la diffusione dei dati personali e la comunicazione a terzi per quanto riguarda i dati sensibili. La questione che voglio porre è la seguente: quali possono essere le ipotesi

in cui la comunicazione di dati personali sia necessaria per scopi concernenti la difesa dello Stato, la prevenzione o l'accertamento di illeciti o l'irrogazione di sanzioni?

I dati contenuti nei terminali del CED o altrove - quelli cioè necessari per la difesa dello Stato - si sottraggono all'applicazione di queste disposizioni?

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Li abbiamo già disciplinati!

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Infatti, sono già esclusi dall'applicazione di questa legge.

In secondo luogo, non si comprende bene nei confronti di chi debba avvenire la comunicazione e la diffusione dei dati necessari per scopi concernenti la difesa dello Stato, eccetera. Una cosa è dire che la comunicazione è ammessa nei confronti di organi giurisdizionali o inquirenti...

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Chiarisco subito un'ipotesi: la trasmissione dell'immagine di un ricercato, che non rientra nella fattispecie dell'articolo 22, concernente i dati sensibili.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Si tratta di archivi della polizia!

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Può anche non trattarsi di questo perché si può acquisire, ad esempio, la mia fotografia - che presumo non sia contenuta negli archivi della polizia - presso un altro archivio e diffonderla.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. La mia preoccupazione è di evitare che qualcuno possa avere l'iniziativa di diffondere la fotografia in suo possesso di un soggetto che è un presunto « mostro » per mettere in guardia i genitori di tutta Italia!

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Faccio un altro esempio. La mia fotografia è

contenuta nell'archivio del mio consiglio dell'ordine degli avvocati, che è un ente pubblico il quale non adempie compiti di tutela dello Stato. Se si deve fare la mia ricerca, la polizia chiede la trasmissione da quella banca dati della mia fotografia. Quindi, non si effettua una trasmissione dalla banca dati della polizia; a quest'ultima il dato è pervenuto dall'archivio dell'ordine degli avvocati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Sono comunque disponibile ad una diversa formulazione dell'emendamento 20.1 del Governo.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare che se si accedesse alla soluzione proposta dal relatore, i dati sarebbero sempre soggetti alla notificazione. È evidente invece che i dati di cui tratta la lettera b) dell'emendamento 20.1 del Governo non dovrebbero essere soggetti a notificazione. A mio avviso, quindi, sarebbe più corretto disciplinare queste ipotesi nell'articolo 20 piuttosto che nell'articolo 19.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Vorrei fare un'osservazione di carattere generale. L'articolo 4 recita: « 1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato: (...) d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia; e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento ».

Quindi, se è detto in termini chiari che per tutte queste ipotesi la legge non si applica, mi pare sia fonte di confusione prevedere un'ulteriore esenzione o concedere un ulteriore permesso alla diffusione, perché per tutte le ragioni qui espresse la normativa non è applicata.

Inoltre, mi permetto di osservare che se i dati sono anonimi siamo al di fuori di ogni regolamentazione; se i dati non sono

anonimi, il discorso è diverso e non si può certamente concedere un permesso generalizzato.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Credo che sia sbagliato parlare di « dati anonimi », perché si tratta di « dati trattati in forma anonima »: questa - lo ripeto - è l'espressione più corretta, in quanto non si tratta di dati anonimi all'origine, ma tali da dover essere trattati in quella forma.

PRESIDENTE. Se non ho compreso male, il relatore rivolge un invito al ritiro della parte concernente la lettera b) dell'emendamento 20.1 del Governo.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Invito il Governo a ritirare il suo emendamento 20.1 e mi riservo di presentare un emendamento che ne recepisca, in forma diversa e con alcune opportune precisazioni, la sostanza.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sulla lettera b), per la verità, dovrei insistere proprio per le ragioni che ho esposto precedentemente. Qualora la Commissione ritenesse opportuno delimitare ulteriormente la materia, nel senso di prevedere che l'esclusione debba essere condizionata effettivamente all'esercizio delle funzioni di difesa dello Stato, di prevenzione o accertamento di illeciti e via dicendo, si potrebbe dire: « allorché queste operazioni avvengono su richiesta degli organi dello Stato competenti per l'esercizio di queste funzioni ».

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Allora torniamo all'articolo 4.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. No, siamo al di fuori.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, sospendo brevemente la seduta.
(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 16,15, è ripresa alle 16,20.

PRESIDENTE. Avverto che il relatore ha presentato l'emendamento 20.2.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 20.2, signor presidente.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo prende atto dell'emendamento 20.2 del relatore, di contenuto analogo all'emendamento 20.1 del Governo, e ritira quest'ultimo.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 20.2 del relatore può presentare profili di legittimità costituzionale. Comunico quindi che tale emendamento, ove approvato, si intenderà votato in linea di principio ai fini della trasmissione dello stesso alla I Commissione per il parere di competenza.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento 20.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che si procederà alla votazione dell'articolo 20 nel suo complesso una volta acquisito il parere della I Commissione sull'emendamento 20.2 del relatore, testé approvato in linea di principio.

FELICE SCERMINO. Ritengo opportuno far riferimento, nell'ambito del provvedimento, al concetto di dati trattati in forma anonima, anziché a quello di dati anonimi.

PRESIDENTE. Onorevole Scermino, la questione verrà affrontata in sede di coordinamento formale alla fine dell'iter.

Passiamo all'esame dell'articolo 21 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 21.1, identico all'emendamento Grimaldi 21.2; il parere invece è contrario sull'emendamento Grimaldi 21.3.

EDILBERTO RICCIARDI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il

Governo accetta l'emendamento 21.1 del relatore, identico all'emendamento Grimaldi 21.2, in quanto si tratta di emendamenti tecnici. Esprimo invece parere contrario sull'emendamento Grimaldi 21.3 in quanto il comma 4 dell'articolo 21, che esso tende a sopprimere, costituisce attuazione di un'esplicita previsione della direttiva comunitaria in materia.

PRESIDENTE. Avverto che gli identici emendamenti 21.1 del relatore e Grimaldi 21.2 possono presentare profili di legittimità costituzionale. Comunico quindi che tali emendamenti, ove approvati, si intenderanno votati in linea di principio ai fini della trasmissione degli stessi alla I Commissione per il parere di competenza.

Pongo in votazione in linea di principio gli identici emendamenti 21.1 del relatore e Grimaldi 21.2, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento Grimaldi 21.3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Avverto che si procederà alla votazione dell'articolo 21 nel suo complesso una volta acquisito il parere della I Commissione sugli identici emendamenti 21.1 del relatore e Grimaldi 21.2, testé approvati in linea di principio.

Passiamo all'esame dell'articolo 22 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Grimaldi 22.8 e Finocchiaro Fidelbo 22.6. Per quanto riguarda l'emendamento 22.1 del Governo, esprimo parere contrario sulla prima parte dello stesso, che intende sopprimere le lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 22, e favorevole sulla seconda parte, identica al mio emendamento 22.2.

Invito la presentatrice a ritirare l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 22.7, altrimenti il parere è contrario. Raccomando l'approvazione dei miei emenda-

menti 22.2 e 22.3. Esprimo parere contrario sull'emendamento 22.4 del Governo, che sarebbe precluso dall'approvazione del mio emendamento 22.3, nonché sull'emendamento Grimaldi 22.9.

Raccomando l'approvazione del mio emendamento 22.5, il quale, in conformità del parere espresso dalla I Commissione, è diretto a sopprimere il comma 6, concernente società esercenti attività assicurativa.

Esprimo infine parere contrario sull'emendamento Vignali 22.10 (che sarebbe precluso dell'eventuale approvazione dell'emendamento 22.5).

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Grimaldi 22.8, perché la formulazione dell'articolo 22 che si vorrebbe modificare è conforme al paragrafo 3, articolo 8, della direttiva comunitaria in materia di banche dati.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 22.6, perché esso restringerebbe troppo l'ambito applicativo della norma (mi richiamo, a questo proposito, sempre al paragrafo 3 dell'articolo 8 della direttiva ricordata).

Raccomando l'approvazione dell'emendamento 22.1 del Governo; esprimo parere contrario sull'emendamento Finocchiaro Fidelbo 22.7. Accetto gli emendamenti 22.2 e 22.3 del relatore e raccomando l'approvazione dell'emendamento 22.4 del Governo. Esprimo parere contrario sull'emendamento Grimaldi 22.9; accetto l'emendamento 22.5 del relatore, in quanto conforme al parere della I Commissione. Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento Vignali 22.10.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Vorrei formulare una richiesta, presidente, in riferimento al mio emendamento 22.6. Mentre comprendo cosa s'intenda per « comportamenti sessuali », francamente non intendo a cosa ci si riferisca con l'espressione « caratteristiche sessuali »; in ogni caso, non comprendo perché, in ragione delle caratteristiche sessuali di un

soggetto, si debba derogare alla disciplina generale dei dati sensibili nei confronti degli esercenti le professioni sanitarie, degli organismi sanitari pubblici e degli enti previdenziali. Capisco che il comportamento sessuale in sé può avere caratteristiche di trasmissione di malattie sessuali e che, quindi, vi possono essere fini di contrasto a fenomeni epidemiologici, ma non comprendo cosa c'entrino le caratteristiche sessuali. Cosa si intende con questa dizione? Una cosa sono i comportamenti sessuali, un'altra le caratteristiche sessuali; mentre i dati riferibili ai comportamenti sessuali possono essere trattati dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli organismi sanitari pubblici per fini di tutela della salute dell'individuo e della collettività, non comprendo - ripeto - a cosa ci si riferisca quando si parla di caratteristiche sessuali. Cosa vuol dire? Essere transessuale?

Ritengo che a maggiore tutela di una sfera personalissima, qual è quella della vita sessuale, e quindi a tutela del trattamento dei dati che ad essa ineriscono, sia opportuno introdurre nella norma il riferimento al rapporto tra il comportamento sessuale e la possibilità di incidenza dello stesso sullo stato di salute. Ecco qual è la ragione del mio emendamento 22.6.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Credo che le perplessità esposte dalla collega Finocchiaro Fidelbo possano essere superate da quanto previsto nelle ultime righe del comma 1; i soggetti indicati, cioè, possono, anche senza il consenso dell'interessato e senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali « limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dei singoli o della collettività ».

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Sono assolutamente d'accordo con tale interpretazione, ma ne è possibile un'altra. Mi spiego: il comportamento omosessuale maschile viene ritenuto normalmente a forte rischio epidemiologico per malattie trasmissibili sessualmente, quali ad esempio

l'infezione da HIV. Ma il comportamento sessuale di una donna che, senza esercitare la prostituzione (per essere chiari e definitivi), disponga liberamente del proprio corpo con soggetti diversi, potrebbe in qualche modo essere censurato, trattato, evidenziato al di là di ogni possibile rischio epidemiologico conseguente a quel comportamento sessuale. Il relatore legge ed interpreta benissimo la formulazione in esame ed io sarei tentata di leggerla nello stesso modo, filtrandola attraverso la mia cultura: però tale formulazione potrebbe prestarsi, a mio avviso, a diverse interpretazioni. Per questo motivo vorrei rendere più stringente il rapporto con i comportamenti sessuali che implicino il rischio di incidere sullo stato di salute del soggetto, della collettività (quindi, non con tutti).

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Se la formulazione è ritenuta poco chiara, potremmo risolvere il problema spostando all'inizio del comma 1 l'inciso al quale ho fatto riferimento: ciò al fine di rendere inequivocabile la portata della norma. In questo modo si chiarirebbe che: « Limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute (...) gli esercenti (...) possono (...) trattare i dati personali (...) ». Sarebbe così certo che il limite è preciso ed altrettanto certo che esso opera su tutte le fattispecie previste nell'ambito del comma 1.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. In realtà basterebbe sostituire la parola « riguardanti » con il termine « incidenti »: qualunque comportamento sessuale in sé « riguarda » lo stato di salute, nel bene e nel male.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Dunque la proposta dovrebbe limitarsi a sostituire le parole da « nonché » fino a « salute » con l'espressione: « Nonché i comportamenti incidenti sullo stato di salute ».

PRESIDENTE. Per consentire una chiarificazione definitiva di questi dubbi sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16,50, è ripresa alle 17,5.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presentato l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 22.11.

GIAN FRANCO ANEDDA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

EDILBERTO RICCIARDI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Anche il Governo è favorevole all'emendamento Finocchiaro Fidelbo 22.11.

PRESIDENTE. Vorrei intanto raccomandare l'approvazione del mio emendamento 22.8 che propone la soppressione al comma 1 dell'espressione « e senza l'autorizzazione del Garante ». A mio avviso, in sostanza, trattandosi di problemi di particolare delicatezza, il trattamento dei dati dovrebbe per lo meno essere sottoposto ad autorizzazione, dovrebbe cioè essere soggetto al controllo del Garante. Il consenso del Garante bilancerebbe così l'assenza del consenso degli interessati.

Passiamo ora ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento Grimaldi 22.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Avverto che l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 22.6 è stato ritirato. Faccio presente, inoltre, che l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 22.11, presentando profili di legittimità costituzionale, sarà posto in votazione in linea di principio ai fini della trasmissione alla I Commissione per il parere di competenza.

Pongo dunque in votazione in linea di principio l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 22.11, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Ricordo che il relatore ha espresso parere contrario sulla prima parte dell'emendamento 22.1 del Governo e parere favorevole sulla seconda parte. Ritengo quindi che si possa procedere alla vota-

zione per parti separate del medesimo emendamento, nel senso di votare innanzitutto la prima parte - soppressiva delle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 22 - e poi la restante parte, identica all'emendamento 22.2 del relatore. Poiché, inoltre, gli emendamenti 22.1 del Governo e 22.2 del relatore possono presentare profili di legittimità costituzionale, saranno posti in votazione in linea di principio ai fini della trasmissione alla I Commissione per il parere di competenza.

Pongo pertanto in votazione in linea di principio la prima parte dell'emendamento 22.1 del Governo, costituita dall'espressione: « *All'articolo 22, comma 2, sopprimere le lettere b) e c)* », non accettata dal relatore.

(È approvata).

Pongo in votazione in linea di principio la restante parte dell'emendamento 22.1 del Governo, identica all'emendamento 22.2 del relatore.

(È approvata).

Avverto che l'emendamento Finocchiaro Fidelbo 22.7 è accantonato e che si procederà alla sua votazione una volta acquisito il parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti 22.1 del Governo e 22.2 del relatore, essendo ad essi strettamente connesso.

Pongo in votazione l'emendamento 22.3 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 22.3 del relatore risultano preclusi gli emendamenti 22.4 del Governo e Grimaldi 22.9.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor presidente, mi viene un dubbio. Abbiamo approvato l'emendamento 22.3 del relatore, che sostituisce il comma 5 dell'articolo 22, così prevedendo che la diffusione dei dati sensibili è vietata salvo nel caso in cui sia necessaria per fini di prevenzione o accertamento di illeciti o per l'irrogazione di sanzioni; si tratta delle stesse ipotesi già esaminate con riferimento all'articolo 20.

In realtà stiamo adoperando una formulazione più ampia rispetto a quella relativa ai dati personali per quanto riguarda la loro diffusione, di cui all'emendamento 20.2 del relatore, approvato in precedenza in linea di principio.

Si è infatti previsto nell'articolo 20 che la diffusione e la comunicazione di dati personali sia possibile, tra l'altro, nel caso di richiesta formulata dai soggetti di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4. In questo caso, invece stiamo estendendo la possibilità di diffusione - sempre per i fini di prevenzione o accertamento di illeciti o per l'irrogazione di sanzioni - in capo a soggetti diversi da quelli rigorosamente individuati nell'articolo 20. Forse sarebbe opportuno aggiungere il filtro costituito dalla richiesta degli organi di cui all'articolo 20.

AUGUSTA BASSI LAGOSTENA. Vorrei sottolineare che sarebbe anche opportuno sopprimere, nel comma 5 dell'articolo 22, le parole: « salvo che nel caso di cui al comma 2, lettera *c)* ».

PRESIDENTE. Richiamo l'attenzione del relatore sul fatto che il mio emendamento 22.9 aveva lo scopo di evitare la diffusione dei dati trattati dai giornalisti.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Il mio emendamento 22.3, testé approvato, sostitutivo del comma 5, prescinde dal riferimento all'esercizio della professione giornalistica; la disciplina di quest'ultima, infatti, è contenuta nell'articolo 23-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 22.5 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

È così precluso l'emendamento Vignali 22.10.

FELICE SCERMINO. Vorrei rilevare che il comma dell'articolo 22 prevede una limitazione per la diffusione dei dati conseguente alle finalità di tutela dell'incolumità fisica e della salute dei singoli o della collettività. Mi sembra che il persegui-

mento di tale finalità, in via generale, non possa essere disgiunto dall'attività di ricerca scientifica.

È vero che è stata soppressa la lettera b) del comma 2, ma ciò è accettabile - almeno per quanto mi riguarda - soltanto in quanto in essa si faceva riferimento ai dati anonimi. Sarebbe allora opportuno prevedere che la comunicazione dei dati inerenti la salute e la vita sessuale sia consentita, oltre che se indispensabile per il trattamento sanitario dell'interessato o di terzi, anche quando essa sia necessaria per finalità di ricerca scientifica o di statistica, e si tratti di dati trattati in forma anonima.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Preciso che il provvedimento consente la comunicazione di dati per finalità di ricerca scientifica o statistica quando si tratti di dati anonimi, nonostante la soppressione della lettera b) del comma 2 dell'articolo 22.

PRESIDENTE. Avverto che si procederà alla votazione dell'articolo 22 nel suo complesso una volta acquisito il parere della I Commissione sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,25, è ripresa alle 17,35.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 23 e del complesso degli emendamenti e subemendamento ad esso presentati.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. La tematica disciplinata da questa norma riguarda il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni nel casellario giudiziale di cui all'articolo 686 del codice di procedura penale. In alcune proposte di modifica, poi, si prospetta l'introduzione di una notevole limitazione, nel senso di consentire questa possibilità ai soli soggetti pubblici.

In particolare, il mio emendamento 23.1 e l'emendamento Stajano 23.3 prevedono il trattamento di questi dati ad opera di soggetti pubblici e di soggetti privati,

anche senza il consenso degli interessati, mentre le proposte contenute nell'emendamento 23.2 del Governo e nel subemendamento Finocchiaro Fidelbo 0.23.1.1 limitano questa possibilità ai soli soggetti pubblici.

La normativa si riferisce ad una serie di soggetti, come le banche o gli enti assicuratori, che nelle cosiddette centrali di rischio dispongono delle indicazioni dei precedenti penali e delle condanne. Ecco il problema che si pone: è giusto che dispongano di queste indicazioni secondo le modalità ricordate? Se la risposta è affermativa, occorrerebbe respingere il subemendamento presentato dalla collega Finocchiaro Fidelbo e l'emendamento del Governo, consentendo invece l'approvazione degli emendamenti presentati dal collega Stajano e dal sottoscritto. Analogo comportamento, poi, occorrerebbe tenere per la futura legge delega e per la disciplina che presiede all'azione del Garante.

PRESIDENTE. In pratica l'emendamento 23.1 del relatore prevede l'autorizzazione per espressa disposizione di legge, mentre il subemendamento Finocchiaro Fidelbo 0.23.1.1 e l'emendamento 23.2 del Governo tendono ad introdurre un'ulteriore limitazione, relativa alla titolarità in capo ai soli soggetti pubblici.

GIAN FRANCO ANEDDA, Relatore. Esattamente. Nel mio emendamento 23.1 il trattamento dei dati personali può essere realizzato da soggetti pubblici o privati, così come sostanzialmente prevede l'emendamento Stajano 23.3. Se invece ritenessimo che i dati debbano essere trattati esclusivamente da soggetti pubblici, allora dovremmo pronunciarci favorevolmente sulle citate proposte di modifica avanzate dalla collega Finocchiaro Fidelbo e dal Governo. Questa è la scelta politica di fondo che occorre compiere.

Personalmente raccomando l'approvazione del mio emendamento 23.1.

In proposito è da osservare che la Commissione affari costituzionali ha eccitato in ordine alla possibilità per gli esercenti attività assicurative di trattare i dati

sensibili inerenti la salute anche senza il consenso dell'interessato, mentre non ha espresso alcun rilievo in ordine al trattamento dei dati relativi alle iscrizioni nel casellario giudiziale, anche se realizzato da soggetti privati; in altre parole la Commissione ha colto la differenza e non è intervenuta, concordando - almeno stando alle intenzioni che possiamo ricavare dal parere - sulla possibilità che ciò avvenga, pur limitando il trattamento alla autorizzazione per « espressa disposizione di legge ».

In definitiva, occorre valutare adeguatamente la portata di queste problematiche. A tal fine potrebbe risultare opportuno sospendere a questo punto l'esame del provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 17,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 23 ottobre 1995.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

ALLEGATO

**Tutela delle persone rispetto al trattamento
dei dati personali (1901-bis).**

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 19 A 23

All'articolo 19, comma 1, lettera c) sopprimere le parole: da un regolamento.

19. 5.

Grimaldi.

All'articolo 19, comma 1, sopprimere la lettera d).

19. 6.

Grimaldi.

All'articolo 19, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) nell'ambito della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità e del diritto di cronaca, con i limiti a tutela della riservatezza delle persone.

19. 8.

Il Relatore.

All'articolo 19, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) nell'ambito della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, fatti salvi i limiti al diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza.

19. 8 (nuova formulazione).

Il Relatore.

All'articolo 19, comma 1, sopprimere la lettera e).

19. 7.

Grimaldi.

All'articolo 19, comma 1, lettera e), sopprimere le parole: da parte di persone fisiche e giuridiche.

19. 9.

Il Relatore.

All'articolo 19, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: il trattamento.

19. 3.

Finocchiaro Fidelbo, De Julio.

All'articolo 19, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

g) nell'ambito dei gruppi creditizi di cui al decreto-legge 1° settembre 1993, n. 385;

h) nell'esecuzione di obblighi contrattuale e precontrattuali.

19. 4.

Stajano.

All'articolo 19, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

g) nei rapporti fra società controllate o collegate di cui all'articolo 2359 del codice civile.

19. 10.

Stajano.

All'articolo 19, dopo il comma 1, aggiungere il seguente

2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni dell'articolo 25.

19. 1.

Il Relatore.

All'articolo 19, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 2. Fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità, i dati e le informazioni contenuti in archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da pubbliche amministrazioni, possono essere comunicati o diffusi qualora se ne indichi contestualmente la data e la fonte di acquisizione ».

19. 2.

Carlo Conti.

All'articolo 20, dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:

a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati trattati in forma anonima;

b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), d) ed e) per scopi concernenti la difesa dello Stato, la prevenzione o l'accertamento di illeciti o l'irrogazione di sanzioni, con l'osservanza delle norme che regolano la materia ».

20. 2.

Il Relatore.

All'articolo 20, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:

a) qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica, e si tratti di dati anonimi;

b) quando siano necessarie per scopi concernenti la difesa dello Stato, la prevenzione o l'accertamento di illeciti o l'irrogazione di sanzioni, con l'osservanza delle norme che regolano la materia ».

20. 1.

Governo.

All'articolo 21, sopprimere il comma 3.

* 21. 1.

Il Relatore.

All'articolo 21, sopprimere il comma 3.

* 21. 2.

Grimaldi.

All'articolo 21, sopprimere il comma 4.

21. 3.

Grimaldi.

All'articolo 21, comma 1, sopprimere le parole: e senza l'autorizzazione del Garante.

22. 8.

Grimaldi.

All'articolo 22, alla rubrica, sopprimere le parole: e alla vita sessuale; al comma 1, sostituire le parole: trattare i dati personali idonei a rivelare le anomalie fisiche e psichiche, l'uso di sostanze alcoliche o intossicanti, nonché i comportamenti e le caratteristiche sessuali o comunque riguardanti lo stato di salute con le seguenti: trattare i dati personali relativi ad anomalie fisiche e psichiche,

all'uso di sostanze alcoliche o intossicanti, nonché a condizioni inerenti allo stato di salute.

22. 11.

Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: nonché i comportamenti e le caratteristiche sessuali o comunque riguardanti lo stato di salute con le seguenti: nonché i comportamenti incidenti sullo stato di salute.

22. 6.

Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 22, comma 2, sopprimere le lettere b) e c) ed inserire la seguente:

« b) se è indispensabile per il trattamento sanitario dell'interessato o di terzi ».

22. 1.

Governo.

All'articolo 22, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) quando sia necessario per la prevenzione o l'accertamento di illeciti. In questi casi la comunicazione è ammesso solo nei confronti di organi giurisdizionali o investigativi.

22. 7.

Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 22, comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) se è indispensabile per il trattamento sanitario dell'interessato o di terzi.

22. 2.

Il Relatore.

All'articolo 22, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. La diffusione dei dati di cui al presente articolo è vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per fini di prevenzione o accertamento di illeciti o per l'irrogazione di sanzioni, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

22. 3.

Il Relatore.

All'articolo 22, comma 5, le parole: al comma 2, lettera c), sono sostituite dalle seguenti: all'articolo 20, comma 4, lettera b).

22. 4.

Governo.

All'articolo 22, comma 5, sopprimere le parole da: e quando si riferisce fino alla fine.

22. 9.

Grimaldi.

All'articolo 22, sopprimere il comma 6.

22. 5.

Il Relatore.

All'articolo 22, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Coloro che esercitano attività assicurativa non possono essere autorizzati a trattare i dati personali relativi allo stato di salute.

22. 10.

Vignali.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 23. 1.

All'emendamento 23. 1, dopo le parole: è ammesso soltanto inserire le seguenti: ad opera di soggetti pubblici e.

0. 23 1. 1.

Finocchiaro Fidelbo.

All'articolo 23, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3 del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.

23. 1.

Il Relatore.

All'articolo 23, comma 1, dopo la parola: soltanto sono inserite le seguenti: da soggetti pubblici.

23. 2.

Governo.

All'articolo 23, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I trattamenti relativi ai sopra indicati dati possono essere effettuati, anche senza il consenso degli interessati, da soggetti pubblici o privati che abbiano con gli stessi rapporti precontrattuali o contrattuali. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui all'articolo 21.

23. 3.

Stajano.

